

TRIBUNALE DI NAPOLI
XIV SEZIONE CIVILE – ESECUZIONI MOBILIARI
DOTT.SSA MARIA ROSARIA STANZIONE

R.G. 14917/2021

Relazione dell'esperto stimatore sul NUOVO valore delle quote pignorate

La scrivente dott.ssa Erika Capobianco, nominata CTU in data 10/6/2022 nella procedura esecutiva n. 14917/2021, relaziona quanto segue con riguardo a quanto disposto dal G.E. in data 3/1/2024.

1. Le richieste del precedente e del G.E.

Il creditore [REDACTED] essendo venuto a conoscenza di nuovi elementi successivi alla determinazione del valore delle quote pignorate, ha relazionato al G.E. per rappresentare che il prezzo base (euro 19.055,70) cui sono offerte le quote di proprietà di [REDACTED] (21,173% del capitale) non sarebbe più "giusto", ha chiesto e ottenuto la sospensione della vendita fissata per il 12/7/2023.

Successivamente all'udienza di comparizione delle parti del 3/1/2024 il G.E. ha disposto che il CTU aggiorni il valore della quota entro il 31/3/2024 e ha fissato nuova udienza per il giorno 11/4/2024.

2. Le determinazioni del CTU.

La determinazione del valore della quota è stata condotta dalla scrivente con gli elementi in suo possesso alla data della valutazione, precisando che il fallimento della società cui sono state pignorate le quote era ancora in corso e stabilendo il valore minimo che un soggetto avrebbe dovuto offrire per "comprare" la possibilità di partecipare alle vicende future della Antiniana Immobiliare Srl (oggi fallita).

L'elemento che il creditore ha portato all'attenzione del Giudice è che dal rendiconto dei curatori emerge un'eccedenza di cassa definitiva nel mese di maggio 2023 per circa euro 300.000,00 ma che si è attestata definitivamente con il riparto finale delle somme ad euro 649.851,72, che è stato approvato (doc.1).

L'elemento di novità rappresenta da una nuova posta dell'attivo patrimoniale della società pignorata che incide sui risultati di una valutazione condotta con un metodo

ERIKA CAPOBIANCO

DOTTORE DI RICERCA IN ECONOMIA AZIENDALE
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE CONTABILE

patrimoniale (che era stato trascurato nella prima valutazione del CTU, essendo tutto l'attivo destinato a pagare i debiti fallimentari); questa posta oggi è definibile come Credito v/il fallimento Antiniana e al momento dell'incasso si trasformerà nella posta "disponibilità liquide", entrambe comunque ascrivibili all'attivo patrimoniale.

Il suddetto metodo, analizzando le poste attive e passive rettificata, determina, per differenza, il patrimonio netto aziendale; nel caso di specie l'unica posta attiva è il credito verso il fallimento, da considerarsi certo nell'incasso vista la sua genesi e il fatto che la somma sia custodita da organi giudiziari, mentre altre poste passive non sussistono, considerato che tutti i debiti ammessi al passivo fallimentare sono stati pagati interamente e che eventuali debiti NON ammessi al passivo sarebbero da intendersi prescritti in capo alla società (fallita nel 2015) quando questa ritornerà in bonis.

Pertanto, è ragionevole ipotizzare che il valore del patrimonio netto della società pignorato ammonti ad euro 649.851,72 e di conseguenza **la quota di proprietà** [REDACTED] **(21,173%) abbia un valore pari almeno ad euro 137.593,10.**

Con osservanza

Napoli, 28/3/2024

ASTE
GIUDIZIARIE.it

Il professionista delegato

Dott.ssa Erika Capobianco

ASTE
GIUDIZIARIE.it

ASTE
GIUDIZIARIE.it

Via Ottavio Caiazzo n. 9 – 80129 Napoli

Telefono 08119248255 - Fax 0812143841

PEC erika.capobianco@odcecnapoli.it

Publicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni
ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO



R.G. n. 14917/2021



C.T.U.

Dott.ssa Erika Capobianco



Elaborato finale

27/12/2022



Premessa

In data 10/06/2022 il Giudice Istruttore dott.ssa Mariarosaria Stanzone ha nominato la dott.ssa Erika Capobianco, con studio in Napoli alla via Ottavio Caiazzo n. 9, nella qualità di CTU per la stima della quota societaria pignorata nella procedura esecutiva mobiliare R.G. 14917/2021 promossa da [REDACTED]

1. Le posizioni delle parti.

Si ritiene utile sintetizzare brevemente le posizioni delle parti in modo da definire il contesto nel quale è stata disposta la Consulenza Tecnica di Ufficio.

1.1 La posizione del creditore [REDACTED]

Il creditore [REDACTED] vanta un credito nei confronti del sig. [REDACTED] per euro 867.064,23, come da decreto ingiuntivo n. 3164/2016 del 10/05/2016 emesso da Tribunale di Napoli, reso provvisoriamente esecutivo in data 19/12/2016, nonostante l'opposizione proposta dal sig. [REDACTED] in data 12/7/2016 (R.G. 22083/2016).

La [REDACTED] ha azionato il titolo e ha proceduto al precetto del 21/7/2021 e, spirato il termine di dieci giorni per il pagamento del dovuto, ha pignorato la quota di capitale sociale del 21,173%, per nominali euro 19.055,70, che il sig. [REDACTED] detiene nella società Antiniana Immobiliare Srl in liquidazione (oggi Fallimento n. 88/2015 Tribunale di Napoli), p. iva 00284230638, con sede in Napoli, Via del Rione Sirignano n. 5.

1.2 La posizione di [REDACTED]

Il sig. [REDACTED] non si è costituito nella procedura esecutiva mobiliare.

2. Le operazioni peritali e i termini.

La quota pignorata dal creditore [REDACTED] è relativa al capitale sociale della Antiniana Immobiliare Srl che è fallita in data 1/4/2015 e quindi sottoposto alla liquidazione integrale aziendale a beneficio dei creditori.

Per questo motivo, come già espresso nella prima relazione del custode del 15/3/2022 non potranno adottarsi i metodi ordinari di valutazione della quota ma, come si esporrà di seguito, sarà effettuata una determinazione diversa.

Allo stato attuale nessuna delle parti ha nominato un CTP e per questo motivo la relazione alle parti è stata inviata dalla scrivente a mezzo PEC del 29/11/2022 al legale costituito per il creditore e

notificata all'esecutato (che non ha eletto domicilio) presso la Cancelleria in data 30/11/2022, come prescritto dal Giudice.

Nessuna delle parti ha avanzato osservazioni entro il 20/12/2022.

La presente relazione finale, avente termine entro il 9/1/2023, è depositata in data odierna nel fascicolo telematico.

2.1 Documentazione agli atti.

Il CTU elenca la documentazione in suo possesso che è stata esaminata per rendere la consulenza:

- Relazione ex art. 33 l.f. al 28/9/2021,
- Ultima relazione ex art. 33 l.f. al 30/6/2022,
- Comunicazione della curatela del 6/10/2022,
- Comunicazione della curatela del 25/11/2022.

2.2 I quesiti posti dal Giudice.

Il Giudice ha disposto che il CTU *“esaminati gli atti e i documenti di causa, acquisita tutta la documentazione utile o solo necessaria presente presso gli uffici pubblici in generale e la Camera di Commercio in particolare, sentiti gli amministratori della società le cui quote sono state pignorate, visionati i libri sociali comunque tenuti dalla società, assunte le opportune informazioni presso l’Agenzia delle Entrate, l’agente per la riscossione, l’INPS e l’INAIL o altri istituti pubblici sull’esistenza e l’ammontare di eventuali debiti della società non risultanti dai libri contabili – provveda il consulente:*

a) a verificare se la quota di partecipazione sociale pignorata appartenga effettivamente al debitore nella misura dichiarata, se vi siano vincoli alla sua libera trasferibilità (divieti o vincoli alla alienazione, diritti di prelazione, clausole di preferenza o gradimento, ecc.), se risultino precedenti pignoramenti o sequestri ovvero se la quota risulti appartenere, in tutto o in parte, a persona diversa dal debitore, in virtù di atto opponibile ai creditori, ovvero emergano atti pregiudizievoli;

b) a quantificare il presumibile valore di realizzo ad oggi derivante dalla vendita delle quote sociali oggetto di pignoramento.”.

3. Le risposte ai quesiti.

Il quesito posto è suddiviso in due sub-quesiti:

➤ Il primo fa riferimento alla verifica dell'appartenenza della quota pignorata al debitore e dell'esistenza di vincoli alla sua trasferibilità e ai gravami pendenti sulla stessa;

➤ Il secondo fa riferimento al valore di realizzo derivante dalla vendita di quote sociali pignorate.

3.1 La verifica dell'appartenenza della quota pignorata al debitore e dell'esistenza di vincoli alla sua trasferibilità e ai gravami pendenti sulla stessa.

Della quota pignorata è proprietario il socio [redacted] (debitore esecutato), così come risulta dalla visura estratta dal Registro Imprese.

Per quanto concerne, invece, la questione relativa ad eventuali vincoli alla trasferibilità della quota, dalla consultazione dello statuto emerge, all'art. 9.1 che **“Le quote sociali sono liberamente trasferibili per atto tra vivi ai propri parenti in linea retta ed al proprio coniuge ed a favore degli altri soci”** inoltre, l'art. 9.2 prevede che **“I soci possono cedere, in tutto o in parte, la propria quota a terzi, salvo quanto precisato al precedente 9.1, con effetto verso la società soltanto previa approvazione dell'assemblea con la specifica maggioranza del 51% del capitale sociale e previa offerta in prelazione agli altri soci in proporzione alla quota da ciascuno posseduta, ed il relativo prezzo sarà determinato nel modo previsto al successivo articolo 9.6”**. Infine, l'art. 9.8 prevede che **“salvo quanto precisato dall'art. 9.1, la partecipazione sociale non è comunque cedibile a terzi senza il consenso dell'organo amministrativo”**.

L'esistenza di una causa di prelazione a favore degli altri soci nonché la clausola di gradimento dell'organo amministrativo, definendo la quota non liberamente trasferibile, influisce sulla regola da seguire per la eventuale vendita coattiva da disporsi in caso di mancato accordo tra debitore, società e creditori muniti di titolo intervenuti. La vendita dovrà seguire, infatti, le norme dell'incanto, così come previsto dall'art. 2471 c.c. per le quote non liberamente trasferibili, e quando non vi sia l'accordo tra creditore, debitore e società. In quest'ultimo caso, infatti, il giudice disporrà la vendita che potrebbe concludersi con un'aggiudicazione non stabile poiché la società ha facoltà di indicare, entro dieci giorni dalla stessa, un terzo acquirente che offra il medesimo prezzo, vedendo preferito quest'ultimo al primo aggiudicatario.

3.2 Il valore di realizzo derivante dalla vendita di quote sociali.

Oggetto del pignoramento è la quota del 21,173% del capitale della società Antiniana Immobiliare Srl in liquidazione (oggi fallita), p. iva 00284230638, con sede in Napoli, Via del Rione Sirignano n. 5, avente capitale sociale pari a nominali euro 90.000,00.

La società è stata costituita il 19/02/1996 ed iscritta in Camera di Commercio in pari data, con codice attività 45.2 “attività di vendita al dettaglio di automezzi, imbarcazioni, parti di ricambio etc.”, e vede il sig. [redacted] socio per il 21,173% del capitale sociale, pari ad euro 19.055,70.

Si precisa che dalla documentazione acquisita si è appreso che la società è fallita già il 1/4/2015 e il custode ha dovuto necessariamente riferirsi alla curatela per ottenere una relazione dello stato attuale della liquidazione dell'intera azienda che è ancora in corso.

In base a quanto relazionato dai curatori, allo stato attuale il valore di presumibile realizzo della quota è pari a zero poiché quanto incassato non consente di pagare tutto il passivo (prededucibili e creditori ammessi), residuando uno “sbilancio” negativo di circa 2 milioni di euro.

Tuttavia, la curatela precisa che l'importo da destinare al creditore, e le eventuali eccedenze da destinarsi ai soci (e dunque alla quota pignorata), potrebbe variare ad esito dei giudizi proposti, tra cui i più importanti sono riferiti alle azioni di responsabilità e di revocatoria promosse nei confronti dell'Amministratore Unico, sig. [REDACTED] qui esecutato.

Il valore teorico del giudizio di azione di responsabilità è di euro 4.582.754,75 e la sua fruttuosità dipende anche dal giudizio di revocatoria promosso contro [REDACTED] per far accertare la simulazione dell'accordo di separazione raggiunto giudizialmente con la moglie, e far dichiarare nulla la rinuncia all'eredità della di lui madre, sig.ra [REDACTED], che rappresenterebbe l'attivo da aggredire.

La curatela ha anche precisato che sono pendenti trattative per la definizione bonaria di questa controversia per un importo molto minore rispetto al valore della causa.

Pertanto, il valore finale potrà essere determinato con certezza solo per effetto del realizzo del programma di liquidazione già approvato, e nello specifico dall'esito dei giudizi (tra cui quello sopra descritto), e sotto il controllo del Comitato dei creditori e del Giudice delegato.

La circostanza che la quota pignorata appartenga ad una società fallita influenza l'operato dell'esperto stimatore, individuato nella persona della scrivente, poiché quest'ultima non potrà effettuare le ordinarie operazioni di verifica crediti, debiti, patrimonio, redditività aziendale nonché la valutazione della quota con i metodi indicati dalla prassi per aziende in continuità, ma dovrà attenersi all'ipotetico valore residuo spettante ai soci al termine delle operazioni di liquidazione (che dipendono dai tempi del fallimento).

Per valutare i crediti potenziali, e tra quelli più rilevanti quelli riferibili alle azioni di responsabilità, il CTU non ha le competenze legali per definire, in anticipo, l'esito dei giudizi ma può certamente rifarsi a quanto affermato alla curatela il 25/11/2022 e cioè che *“Nel confermarle l'avvenuto incasso (pari ad euro 4.106.260,00) derivante dalla vendita all'asta del compendio di via Antiniana, le rappresentiamo l'impossibilità di prevedere, allo stato, lo scenario di chiusura del fallimento attesa la pendenza di giudizi di carattere risarcitorio e recuperatorio il cui esito è ancora incerto e che incidono sensibilmente sull'attivo e sul valore della prededuzione?”*.

Considerato anche che il pignoramento della quota è stato proposto e trascritto per la somma di euro 867.064,23, il potenziale acquirente della quota si troverebbe a ricevere un'utilità da parte del fallimento solo alla chiusura e dopo che la [REDACTED] sarà soddisfatta interamente per il suo credito di cui al pignoramento.

Volendo, dunque, determinare il valore minimo della quota, che rappresenta il costo che un soggetto decide di accollarsi per partecipare ad una potenziale distribuzione di attivo fallimentare in capo ai soci, tenuto conto che i primi frutti e fino a concorrenza del pignoramento sono destinati al creditore, ci si può esclusivamente riferire al valore nominale, pari ad euro 19.055,70.

4. Conclusioni.

Per tutto quanto sopra detto, il CTU, in risposta al quesito posto, afferma che:

- ❖ La quota è nella titolarità del sig. [REDACTED] ed esistono vincoli alla sua trasferibilità;
- ❖ Il valore minimo di stima della quota è pari ad euro 19.055,70, definito come il costo minimo per acquisire la titolarità della quota pignorata, e che allo stato attuale non esistono le condizioni per determinare il valore in modo diverso.

La scrivente ritiene di aver detto tutto quanto ritenuto utile al fine di far conoscere al giudice la verità.

Il CTU

Dott.ssa Erika Capobianco

Allegati:

1. relazioni della curatela
2. comunicazioni a mezzo PEC della curatela